

15 OTT. 2019

ASSOCIAZIONE AMICI DEL PANCREAS
C.F. 93255010238
C/o M.A.G. via Cristofoli 31 Verona



VERBALE
ASSEMBLEA **STRAORDINARIA** DEI SOCI E DELLE SOCIE
16.09.2019 ore 17.30

Oggi lunedì 16.09.2019 alle ore 17.30 presso l'ospedale di B. Roma - Istituto del Pancreas, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto attuale dell'Associazione "Amici del pancreas", è convocata in seduta **straordinaria** l'Assemblea dei soci e delle socie della suddetta associazione per:

- **Adeguamento Statuto "Associazione Amici del Pancreas" a seguito dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore" D.Lgs. 117/2017;**

Assume la presidenza dell'assemblea straordinaria il presidente Corazza Maurizio che chiama a far da segretaria la Sig.ra Valeria Egoli, che accetta.

Sono presenti i soci: Bassi Claudio, Teresa De Longhi, Turati Angelina, Egoli Valeria, Corazza Maurizio, Evangelisti Ivano, Brugnoli Serena (delega Sig. Evangelisti), Feriotti Irma (delega alla sig.ra Turati Angelina), Nisi Lino (delega Prof Bassi Claudio), Venturati Ileana (delega Sig.ra Valeria Egoli).

Il Presidente dell'Assemblea, constata la presenza del numero legale dei soci e delle socie, come previsto dall'art. 14) dello Statuto attuale dell'Associazione Amici del Pancreas, e dichiara l'Assemblea regolarmente costituita

Il presidente illustra le motivazioni che richiedono l'adeguamento dello Statuto attuale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, denominato "Codice del Terzo Settore", tenuto conto del modello proposto dalla Regione Veneto.

Propone in visione ai soci presenti una bozza del nuovo Statuto con evidenziato in neretto le parti che vanno ad integrare il testo attualmente in vigore.

Lo Statuto attuale dell'associazione (ultima modifica al 5.12.2017) si compone di n° 28 articoli; la nuova bozza ne dovrà contenere n° 33. Sono stati inseriti i seguenti articoli:

- n. 8) Volontariato e attività di volontariato;
- n.18) Organo di controllo;
- n. 19) Organo di revisione legale dei conti;
- n. 24) Bilancio sociale;
- n. 33) Norma transitoria.

Si prosegue con la lettura e la discussione dei diversi articoli

Dopo attenta valutazione da parte dei presenti e richieste di chiarimenti, il Presidente pone in votazione il nuovo Statuto dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria dei soci **delibera a voto paese e all'unanimità dei presenti** di approvare il nuovo Statuto dell'associazione, conforme alle normative nazionali vigenti in materia di Terzo Settore e alle direttive della Regione Veneto.

Non rilevando ulteriori interventi e/o richieste da parte dei soci presenti, l'assemblea straordinaria si chiude alle ore 20.00 .

Verona 28.08.2019

Il Presidente
CORAZZA MAURIZIO

La Segretaria
EGOLI VALERIA



Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Verona 1

Atti privati serie 32 N.

6509/3

Liquidità

ESSENTE

Addi (data del timbro a calendario)

15 OTT. 2019

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO

Antonella Pasinetti

Firma su delega del Direttore Provinciale

**STATUTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

"AMICI DEL PANCREAS Organizzazione di Volontariato"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente di Terzo Settore denominato "AMICI DEL PANCREAS Organizzazione di Volontariato" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apertita e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione "AMICI DEL PANCREAS Organizzazione di Volontariato" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito socio-sanitario.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati, sono:

A) Interventi e prestazioni sanitarie;

B) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

C) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

D) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

E) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

April

- organizzazione e gestione di servizi di supporto ai congiunti e ai familiari in difficoltà di persone ricoverate presso l'Istituto del Pancreas dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, d'ora in avanti semplicemente "Istituto del Pancreas";
- facilitare l'accompagnamento dei malati ivi ricoverati tramite supporto ed assistenza sociale e psicologica dei loro congiunti e familiari;
- fornire servizi di supporto pratico per facilitare l'accesso ai servizi ospedalieri o comunque sanitari per i malati ricoverati presso l'Istituto del Pancreas e per i loro familiari;
- organizzare campagne di sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche della tutela della salute e sulle problematiche della degenza ospedaliera.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 10 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto al recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli associati all'organizzazione hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art 29 del D. lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)

la qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12 (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilanci sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata almeno da un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 16 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da 3 a 7 membri, comunque in numero dispari, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le delibere dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi con l'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il vice presidente, eletto dall'assemblea in seno al consiglio direttivo, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto nel relativo registro.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da :

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore.

ART 21 (Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/17 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia e infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti di terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART 31 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 32 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

Decorre del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data dal medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D. lgs. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.



ml